



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRINDISI

ORIGINALE

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DEL PARERE SULLA CONGRUITA'
DEGLI ONORARI DA PARTE DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI BRINDISI**

Approvato nella seduta di Consiglio del 29.11.2022, e modificato nella seduta di Consiglio del 12.10.2023

Visto l'art 13 L. 247/2012;
visto l'art 29, comma 1, L. 247/2012;
visto l'art 29, comma 3, lett b della L. 247/2012;
visto la L. n. 49/2023

* * * * *

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali, su istanza degli iscritti e loro aventi causa, fissando il termine iniziale e il termine finale, per il suo svolgimento e la sua conclusione, nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e la segreteria.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONGRUITA'

Il professionista interessato al rilascio del parere di congruità dovrà presentare l'istanza in duplice copia presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, corredandola di una breve relazione illustrativa, nonché di nota specifica relativa ai compensi richiesti contenente le fasi e i parametri applicati e di tutti i documenti comprovanti l'attività professionale svolta. L'istanza dovrà essere redatta sulla base della Modulistica allegata al presente Regolamento. Al momento del deposito dell'istanza dovranno essere consegnate n. 2 marche da bollo dell'importo di € 16,00, ad eccezione del caso in cui i compensi richiesti attengano ad attività professionale svolta quale Difensore d'Ufficio, per cui la suddetta consegna non sarà richiesta.

ARTICOLO 2 Bis

RICHIESTA PARERE PER EQUO COMPENSO

Legge 21/04/2023 n. 49

Il professionista potrà richiedere il parere per l'equo compenso per i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del c.c. regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Il parere potrà altresì essere richiesto per le prestazioni rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19/08/2016 n. 175.

Si rimanda per il resto a quanto previsto dalla su indicata L. n. 49/2023.

- L'istanza per il rilascio del parere dovrà essere presentata nelle stesse forme e modalità indicate nell'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 3

CONTENUTO DELL'ISTANZA

La richiesta di parere dovrà contenere un **INDICE ANALITICO** di quanto allegato all'istanza stessa e in particolare:

- a) Relazione illustrativa dell'attività professionale svolta e, nello specifico, per:
- pratiche giudiziali: una breve relazione sull'attività svolta con indicazione della Autorità Giudiziaria, del tipo di procedimento, del grado del giudizio, del valore della pratica, della durata dell'attività, dell'esito finale per il cliente, delle eventuali liquidazioni da parte del Giudice, con specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari;
 - Pratiche stragiudiziali: una breve relazione sull'attività svolta, sul valore della procedura, con specificazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli onorari;
 - Per la richiesta del parere di cui all'art. 2 Bis del presente regolamento, il professionista dovrà allegare all'istanza la convenzione stipulata con le imprese o enti di cui all'art. 2 della L. n. 49/2023; dovrà altresì documentare tutte le eventuali spese sostenute;

In ogni caso, dovranno essere allegati all'istanza documentazione a dimostrazione dell'attività prestata ed, in caso di giudizio, copia del fascicolo di parte, nonché documentazione attestante l'inoltro della richiesta di pagamento al cliente.

b) una nota spese analitica con indicazione della tariffa applicabile corrispondente alla attività professionale di cui si chiede la liquidazione;

c) la sottoscrizione formale di una clausola di assunzione di responsabilità e di espressa manleva del Consiglio in ordine alle eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nella nota spese sottoposta al parere di congruità.

L'istanza dovrà, inoltre, contenere l'indicazione di eventuale pendenza di altre richieste di pareri, connessi, dipendenti o comunque collegati a quello depositato, ovvero la pendenza di procedimenti di conciliazione, di contestazione o il deposito di eventuali ricorsi disciplinari comunque pendenti inter partes riferibili all'incarico oggetto di richiesta di congruità.

ARTICOLO 4

DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Il termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di ricezione, da parte della Segreteria, attestata con il relativo protocollo. Il procedimento si concluderà con il ritiro della copia conforme della delibera che accoglie o rigetta la richiesta, a seguito del versamento della tassa di opinamento, a carico del richiedente.

ARTICOLO 5

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni centoventi (120) con decorrenza dalla data del deposito della domanda di parere come risultante dal timbro apposto dall'ufficio di segreteria sulla copia originale. Il decorso del termine è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, nel periodo necessario al perfezionamento della notifica al controinteressato della comunicazione di avvio del procedimento e negli altri casi previsti dal presente regolamento o da eventuali delibere del Consiglio.

In ogni caso, tale termine resterà sospeso sino ad un massimo di 60 giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione i termini saranno sospesi dal momento della richiesta sino alla sua definizione ma, in ogni caso, per non più di 60 giorni.

ARTICOLO 6

INDICAZIONI OPERATIVE

Per le istanze aventi ad oggetto il rilascio dei pareri di congruità relative a Difese d'Ufficio l'imposta di bollo non sarà dovuta ai sensi dell'art 32 disp. Att. C.p.p. La richiesta di parere di congruità sarà proponibile solo su richiesta di un iscritto all'albo degli Avvocati e dei Praticanti Abilitati al patrocinio tenuto da codesto Ordine, dai suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da un soggetto non legittimato, la domanda relativa sarà irricevibile e verrà rifiutata sin dal suo deposito in Segreteria.

Non potranno essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificatamente svolta ed allegando eventuali accordi professionali. Per gli Avvocati iscritti in ordini diversi il Consiglio dell'Ordine di Brindisi sarà competente per le prestazioni rese nel territorio di competenza di questo Consiglio.

ART 7

AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DELLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE

Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni, per il tramite della segreteria del Consiglio dell'Ordine, di avvio del procedimento amministrativo, al soggetto controinteressato, in favore del quale sono state effettuate le prestazioni espone nella parcella oggetto di parere ex art. 7 L 241/1990.

Tale comunicazione dovrà indicare specificamente l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio ed il responsabile del procedimento, la data di conclusione del procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia, la data di presentazione dell'istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, previa corresponsione dei diritti di copia.

La parte verrà, altresì, informata che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione avrà la facoltà di depositare atti e documenti, nonché, ove lo ritenesse, esperire il tentativo di conciliazione previsto ex art 13 c 9, l. 247/2012.

Avuta prova dell'avvenuta ricezione del predetto avviso al controinteressato e decorsi i 10 giorni, il Responsabile del procedimento provvederà alla nomina di un Consigliere relatore che istruirà la pratica, e relazionerà nell'adunanza del Consiglio.

ART 8

RICORSO IN PREVENZIONE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il cliente potrà presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare la parcella dell'avvocato e chiedere la convocazione innanzi al Consiglio al fine di esperire di tentativo di conciliazione nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

La richiesta va presentata presso la Segreteria.

Il Presidente fissa un incontro tra le parti, per esperire il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 giorni, ne redige verbale, attestando l'esito positivo o negativo.

ARTICOLO 9

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

La seduta destinata alla trattazione non potrà essere fissata prima di giorni 7 rispetto alla data di nomina del Consigliere relatore. Il Presidente potrà autorizzare, in casi di comprovata esigenza, la fissazione di una seduta in deroga al predetto termine.

Il Consigliere relatore entro massimo 60 giorni, effettuate le valutazioni del caso e, esperite le attività istruttorie ritenute utili, riferirà sulle proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare in relazione ai documenti prodotti e alla nota predisposta dal richiedente.

Il Consiglio, se riterrà di adottare un provvedimento in parte difforme rispetto alla richiesta dell'interessato, darà incarico al Consigliere relatore di indicare per iscritto le ragioni in modo succinto in foglio a parte da allegare alla copia della domanda.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura dell'ufficio di Segreteria.

ART 10

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E/O CONVOCAZIONE

Il consigliere relatore potrà chiedere all'istante, a mezzo della Segreteria, il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti, concedendo apposito termine.

Il consigliere relatore, potrà anche convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi la richiesta viene dichiarata improcedibile, di ciò la segreteria da comunicazione all'interessato.

In tale ultimo caso non sarà precluso all'istante depositare nuova istanza.

ART 11

RILASCIO COPIA

Su richiesta della parte interessata sarà rilasciata copia degli atti del procedimento, salvi i limiti del dpr 184/2006 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali. Per la redazione ed il rilascio della copia conforme del parere e della delibera è dovuto all'Ordine il pagamento dei diritti pari al 5% complessivo importo liquidato per i compensi, in caso di difesa di fiducia; pari al 3% complessivo importo liquidato per i compensi, in caso di difesa d'ufficio, oltre, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute dalla Segreteria per la spedizione/ notificazione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo al controinteressato. Il pagamento è dovuto a fronte dell'avvenuta deliberazione del parere ed anche nel caso di mancato ritiro, indipendentemente dalla sopraggiunta mancanza di interesse da parte dell'istante.

Per le istanze di cui all'art. 2 Bis del presente regolamento, la copia conforme del parere di congruità avrà efficacia di titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 49/2023; nel parere verrà indicata la seguente formula:

"il presente parere costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 281 undecies del c.p.c., entro quaranta giorni dalla notifica del parere stesso a cura del professionista"

I diritti dovranno essere pagati prima del ritiro del parere. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi su c/c dell'Ordine.

Il rilascio del parere è subordinato al versamento dei diritti.

ARTICOLO 12

RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARERE

In caso di notevoli difformità tra quanto domandato e quanto oggetto delle valutazioni del Consiglio e, comunque, in tutti i casi in cui quest'ultimo lo ritenesse necessario per il modo in cui la parcella è stata presentata, corredata e depositata ovvero per errori di impostazione, di applicazione di tariffa o di mero calcolo, il Consiglio potrà procedere al rigetto della domanda di parere con motivazione di riferimento.

ART 13

RINUNCIA ALL'ISTANZA

L'interessato prima della trattazione e della deliberazione della congruità del parere da parte del Consiglio potrà rinunciare alla domanda di opinamento mediante formale comunicazione scritta, e non vi sarà, in ogni caso, la restituzione delle n. 2 marche da bollo dell'importo di € 16,00 consegnate al momento della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al momento di deposito della richiesta di parere di congruità, il richiedente deve prendere atto dell'informativa di legge e deve sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati da parte del Consiglio dell'Ordine, che avviene nel rispetto delle norme reg UE 2016/679 e d.lgs 30.06.2003.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno successivo a quello in cui è approvato dal Consiglio dell'Ordine, e si applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dalla sua entrata in vigore.

Prinobus 19 OTTOBRE 2023

La Presidente
Avv. Daniela Faggiano

Daniela Faggiano



AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
ISTANZA DI PARERE DI CONGRUITA'

Il/La sottoscritto/a Avv. _____
con studio in _____ via _____
telefono _____ fax _____ PEC _____
iscritto nell'Albo degli Avvocati di _____ ovvero nella
qualità di _____

CHIEDE

che codesto On.le Consiglio dell'Ordine esprima – previo eventuale esperimento, se richiesto, del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13, comma 9, della legge 31/12/2012 n. 247 – parere di congruità sui compensi spettanti al sottoscritto, come esposti nella parcella che si allega alla presenta istanza e redatta per l'assistenza professionale prestata in favore di _____ con sede o residenza in _____ via _____ giusta procura _____ o mandato _____

A tale scopo il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA CHE

1. L'incarico è iniziato il _____ ed è stato ultimato in data _____, pertanto si applicano le tariffe _____.
2. Si è trattato di controversia:
 - giudiziale civile
 - giudiziale penale
 - giudiziale amministrativa
 - stragiudiziale assistenza
 - stragiudiziale consulenza
 - tributario
 - altro _____

Tipo del procedimento: _____

3. Oggetto del parere richiesto:
 - ordinario
 - difesa d'ufficio
4. La difesa è stata prestata nei seguenti gradi di giudizio:
 - Primo grado
 - Secondo grado
 - Cassazione
 - Rinvio
 - Tar
 - Cga

- Corte dei Conti
- Commissione Tributaria
- Altro: _____

5. Valore della pratica:

a. Civile, Amministrativa, Tributaria o altro (sia giudiziale che stragiudiziale):

- Euro: _____
- Indeterminabile
- Indeterminabile di particolare importanza per _____

valore individuato in base al seguente criterio: _____

b. Penale:

Procedimento davanti a _____

tipo di procedimento _____

grado di difficoltà per l'impegno profuso, per la complessità dei fatti e per i temi giuridici trattati:

- Ordinario
- Particolare
- Straordinario
- Eccezionale

6. Indicare il criterio utilizzato per l'individuazione dei compensi nella parcella allegata:

- Minimo
- Medio
- Massimo
- Maggiorazione del massimo
- ◇ Nonché l'applicazione di eventuali coefficienti di aumento per situazioni particolari

- ◇ Nonché l'applicazione di eventuali coefficienti di riduzione per situazioni particolari

7. Nei confronti dello stesso cliente è stata chiesta la liquidazione di altri pareri di congruità:

- Sì
- No

8. Vi è pendenza di tentativo di conciliazione:

- Sì
- No

ALLEGA

- relazione sintetica sull'attività svolta.
- Nota specifica.

Note di specificazione: _____

Il sottoscritto consapevole del contenuto del regolamento per il rilascio del parere di congruità approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi soprattutto con riferimento allo specifico onere gravante sul richiedente di verifica dell'esito della presente domanda di liquidazione nella fissata data di trattazione consiliare espressamente dichiara e sottoscrive:

DICHIARAZIONE DI MANLEVA: Il sottoscritto dichiara espressamente di assumersi la responsabilità civile, disciplinare, penale e patrimoniale di tutte e ciascuna delle superiori dichiarazioni, rendendosi edotto che questo Consiglio renderà il proprio parere di congruità sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente e pertanto, nell'ipotesi, di dichiarazioni mendaci o non rispondenti alla realtà, il parere rilasciato dovrà intendersi privo di ogni effetto giuridico, senza responsabilità alcuna per l'Organo che lo ha emesso o del responsabile del procedimento e senza possibilità da parte del richiedente di richiesta di rimborso o restituzione di spese, imposte o tasse eventualmente sostenute per la richiesta di parere sollevando e esonerando espressamente lo stesso Consiglio da qualsivoglia responsabilità patrimoniale nei confronti dei terzi per erroneo opinamento della depositata nota. Il richiedente non potrà mai reclamare il diritto a nessuna formale comunicazione di integrazione, di chiarimenti o di specificazioni eventualmente formulati dal Consiglio in esito alla trattazione della domanda essendo suo onere verificare tale evenienza direttamente presso gli uffici di segreteria entro il termine previsto dal Regolamento.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs n. 196/2003, ed autorizza l'Ordine degli Avvocati di Brindisi al trattamento dei conferiti dati necessari per l'espletamento della pratica di cui alla presente istanza.

Si allega alla presente domanda:

1. Relazione dettagliata e sottoscritta dell'attività svolta;
2. Copia del mandato o della procura comprovante il conferimento dell'incarico;
3. Copia della convenzione per la determinazione dei compensi;
4. Parcella sottoscritta in duplice esemplare;
5. Due marche da bollo da euro 16,00
6. Copia integrale degli atti di maggior rilievo dai quali emerge l'attività prestata e, ove possibile, copia integrale dei verbali d'udienza e copia integrale della sentenza o del provvedimento conclusivo del giudizio;

Brindisi, _____

Firma del richiedente
